

## **Linea Guida in materia di utilizzo di soggetto segnalatori**

E' pervenuto alla nostra Associazione un quesito circa la possibilità per i Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) e le Società di consulenza finanziaria (SCF) di avvalersi di soggetti terzi (segnalatori) al fine di acquisire nuovi clienti per la prestazione di consulenza in materia di investimenti.

Più precisamente tali soggetti, ad ogni modo non Intermediari ed in possesso del requisito di indipendenza, svolgerebbero un'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede del CFA, nonché nella generica enunciazione dei pregi degli stessi, senza alcuno svolgimento di attività promozionali o contrattuali relative ai servizi di consulenza prestati.

Nell'ipotesi di utilizzo di tale figura il CFA adotterebbe idonee cautele volte ad evitare che la segnalazione possa degenerare di fatto in offerta fuori sede dei servizi di consulenza prestati, ipotesi che si potrebbe verificare allorché siano rappresentate al potenziale cliente anche le caratteristiche dei servizi offerti, ovvero sia prestata un'attività di assistenza in favore dello stesso.

A fronte dell'attività di segnalazione verrebbe corrisposto al segnalatore un compenso *una tantum* correlato all'acquisizione del cliente segnalato da parte del CFA, evitando di riconoscere componenti retributive riferite ad un'attività successiva all'acquisizione del cliente

Si fa presente che la Consob si espressa in passato in senso favorevole sulla possibilità per gli intermediari di avvalersi di segnalatori al fine di acquisire clienti interessati alla sottoscrizione di servizi di investimento e di prodotti finanziari raccomandando l'adozione di cautele analoghe a quelle sopra indicate; si rinvia in proposito alla Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002.

Va osservato che la normativa che regola l'attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria non prevede - come è invece contemplato dalla disciplina in materia di incentivi di attuazione della Direttiva MiFID 2, applicabile agli intermediari finanziari - divieti o limitazioni nel pagamento di compensi a terzi, ma si limita a vietare la percezione di compensi da parte di soggetti terzi.

L'art. 5, comma 3, del DECRETO del MEF del 24 dicembre 2008, n. 206 prevede che *“per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”*.

L' Art. 3, comma 3, del DECRETO del MEF 5 aprile 2012, n. 66 dispone che *“Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”*.

L'art. 162, comma 1, lett. d del Regolamento Intermediari prevede che *“i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse.*

In considerazione di quanto suesposto, si ritiene che la normativa che regola l'attività dei CFA non precluda la possibilità di avvalersi di segnalatori (non Intermediari ed in possesso del requisito di indipendenza) al fine di acquisire nuovi clienti; si ritiene inoltre che, non applicandosi la normativa in materia di incentivi di attuazione della MiFID 2, non si renda necessario assolvere ad obblighi di informativa preventiva nei confronti dei clienti rappresentando nel contratto o in altra documentazione i compensi riconosciuti dal CFA ai segnalatori.